

NULLITA' DEL DIRITTO – art. 112 Codice Proprietà Industriale

NULLITA' DEL DIRITTO

art. 112 Codice Proprietà Industriale

1. Il diritto di costituire è nullo se è accertato che:

a) le condizioni fissate dalle norme sulla novità e sulla distinzione non erano effettivamente soddisfatte al momento del conferimento del diritto di costituire;

b) le condizioni fissate dalle norme sulla omogeneità e sulla stabilità non sono state effettivamente soddisfatte al momento del conferimento del diritto di costituire, ove il diritto di costituire è stato conferito essenzialmente sulla base di informazioni o documenti forniti dal costituente;

c) il diritto di costituire è stato conferito a chi non aveva diritto e l'averne diritto non si sia valso delle facoltà accordategli dall'articolo 118.

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016